

Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22

Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.

(BURC n. 116 del 24 maggio 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 27 settembre 2023, n. 40; 25 ottobre 2023, n. 47; 18 marzo 2024, n. 14; 7 agosto 2024, n. 31)

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione Calabria garantisce e promuove in maniera unitaria e in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa europea, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la conservazione di tutte le specie animali e vegetali e dei loro patrimoni genetici, sono perseguiti dalla Regione Calabria attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree protette di interesse regionale.
3. Nel sistema integrato delle aree naturali protette della Calabria di cui all'articolo 3, la Regione, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco promuovono e attuano forme di cooperazione e di intesa utilizzando gli strumenti della programmazione negoziata previsti dalla normativa vigente.

Art. 2

(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette), degli articoli 9 e 32 della [Costituzione](#) e delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, disciplina l'istituzione e la gestione delle aree protette della Calabria al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonché il recupero e il restauro ambientale di quelle degradate.
2. Ai fini di cui al comma 1, nel quadro della normativa di riferimento, la presente legge:
 - a) individua le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette regionali e del sistema della biodiversità della Calabria;
 - b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale, assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;
 - c) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento e al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche;

- d) assicura la salvaguardia dei biotopi, di associazioni di vegetali o forestali e di formazioni geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale;
 - e) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità calabrese;
 - f) individua le modalità di diffusione uniforme sul territorio regionale delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;
 - g) applica e promuove modelli di gestione ambientale idonee a realizzare l'equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché, delle attività agricole produttive e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agriturismo, nonché di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica ivi comprese le attività che, ai sensi della [legge 18 agosto 2015, n. 141](#) (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e della normativa regionale derivata, l'agricoltura sociale esprime nell'ambito dei servizi di utilità sociale, affiancando alla tradizionale funzione produttiva, anche legata ai prodotti tradizionali del territorio, la capacità di generare benefici attraverso servizi innovativi nell'ambito dell'assistenza e del coinvolgimento della comunità;
 - h) promuove il contratto di fiume, di lago e di costa, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
 - i) promuove lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;
 - j) favorisce azioni rivolte alla informazione, formazione, ed educazione alla sostenibilità.
3. All'interno del sistema delle aree protette calabresi e delle strutture antropiche si sperimenta un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio e produzioni alternative dell'energia rinnovabile ecosostenibili, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di incentivazione all'uso dei materiali tradizionali esistenti nell'area sulla base di un piano ecologico di rinnovazione degli stessi. Le suddette iniziative sono adeguatamente pubblicizzate nel sistema informativo delle aree protette calabresi al fine di promuovere una piena educazione integrata ambientale.
4. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge si assicurano il coordinamento e la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze sociali e del Terzo settore presenti nel territorio, e si incentiva la partecipazione degli organismi istituzionali di rappresentanza

degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e delle *Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)* ¹ calabresi nell'ambito della loro autonomia.

Art. 3

(Sistema regionale delle aree protette e della biodiversità)

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità, di seguito aree protette, è l'insieme dei territori dove sono presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, con rilevante valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e ambientale, riconosciuto per le generazioni presenti e future.
2. Il sistema di cui al comma 1 è costituito:
 - a) dai Parchi regionali e dalle Riserve naturali regionali istituiti ai sensi delle relative leggi regionali, nel quadro generale dei principi di cui alla [legge 394/1991](#);
 - b) dalla rete regionale della biodiversità di cui all'articolo 6.
3. Al fine di assicurare la gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato delle aree protette della Calabria, la Regione promuove l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero competente in materia di ambiente, nelle forme previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 4

(Parchi regionali)

1. I Parchi regionali, di seguito parchi, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:
 - a) la conservazione, il ripristino, il miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché per la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;
 - b) il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti;
 - c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;
 - d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali nonché del sistema agricolo, con le sue funzioni di presidio e sviluppo dei paesaggi e dei territori.
2. L'istituzione dei parchi persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 394/1991](#).

Art. 5

(Riserve naturali regionali)

1. Le Riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche rilevanti dal punto di vista naturalistico, sono organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.

¹ L'art. 9, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, sostituisce la parola "università" con le parole "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".

2. L'istituzione delle Riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della [legge 394/1991](#).

Art. 6

(Rete regionale della biodiversità)

1. La Rete regionale della biodiversità è l'insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela di specie e habitat di interesse conservazionistico ed è costituita da:
 - a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata rete Natura 2000, composta da:
 - 1) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357](#) (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);
 - 2) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - b) aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali finalizzati a garantire la continuità fisico- territoriale ed ecologico - funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità e, in un'ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale;
 - c) zone umide di importanza internazionale che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448](#) (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

Art. 7

(Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità)

1. Il Comitato tecnico- scientifico per le aree protette e la biodiversità, di seguito Comitato, è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l'attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela e la valorizzazione degli aspetti naturalistici e della biodiversità.
2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto:
 - a) dall'assessore regionale con delega alle aree protette o suo delegato, che lo presiede;
 - b) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di parchi e aree protette o suo delegato;
 - d) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato;
 - e) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di turismo o suo delegato;

- f) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di urbanistica e paesaggio o suo delegato;
 - g) *dal Comandante della Regione Carabinieri Forestale Calabria o da un suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;*²
 - h) dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, ANCI Calabria, o suo delegato;
 - i) dal Presidente dell'Associazione nazionale piccoli Comuni italiani, ANPCI Calabria, o suo delegato;
 - j) dal Presidente dell'Unione Province d'Italia, UPI Calabria, o suo delegato;
 - k) da un membro designato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
 - l) da cinque esperti, scelti fra una terna di nominativi, per ciascuna delle seguenti figure professionali, indicati dalle università calabresi e dagli ordini professionali:
 - 1) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in flora terrestre;
 - 2) un esperto in scienze naturali con specifiche competenze in fauna terrestre;
 - 3) un esperto in scienze geologiche;
 - 4) un esperto in biologia marina;
 - 5) un esperto in scienze agrarie e forestali e botanica;
 - m) da due rappresentanti tra quelli indicati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della [legge 8 luglio 1986, n. 349](#) (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), previa intesa con l'ente di provenienza;
 - n) da due rappresentanti indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del Comitato quando è pervenuta almeno la metà delle designazioni.
 4. I componenti del Comitato durano in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento del successivo. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.
 5. Il Comitato esprime pareri obbligatori su atti proposti dalla Giunta regionale con riferimento:
 - a) alla istituzione delle aree naturali protette regionali, nonché alle modifiche delle perimetrazioni delle aree protette;
 - b) ai seguenti contenuti: del piano integrato per il parco e del regolamento del parco di cui agli articoli 22 e 24; del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 35; delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui agli articoli 54 e 56;
 - c) alla predisposizione e aggiornamento dell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 61.
 6. Il Comitato, inoltre:
 - a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;
 - b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione, formazione e ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

² **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40; precedentemente il testo così recitava:** "g) *dal responsabile regionale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (CUTFAA) dei Carabinieri o suo delegato, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;*".

Art. 8

(Osservatorio regionale per la biodiversità)

1. L'Osservatorio regionale per la biodiversità è un gruppo interdisciplinare, tecnico - specialistico della Giunta regionale, già operativo, che svolge la funzione di acquisire, elaborare e interpretare dati e informazioni sulle aree protette necessari anche per la predisposizione, l'aggiornamento periodico e l'attuazione della strategia regionale per la biodiversità. Le attività dell'Osservatorio sono realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento regionale competente in materia di ambiente.

Art. 9

(Programmazione regionale sulle aree protette)

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 36 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi) e sono definite, nel rispetto delle finalità della presente legge, in coerenza con gli obiettivi e le misure adottate nell'ambito del programma regionale sullo sviluppo rurale.
2. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, la Giunta regionale, nel rispetto della [legge 394/1991](#), definisce:
 - a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali;
 - b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità compresa quella agricola;
 - c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie.
3. Per ogni ciclo di programmazione di fondi comunitari, la Giunta regionale approva un piano di azioni prioritarie orientato all'integrazione dei diversi fondi per l'attivazione di interventi coerenti con le finalità della presente legge.

TITOLO II

Disciplina del sistema regionale delle aree protette

CAPO I

Funzioni della Regione e degli enti locali

Art. 10

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo in materia di aree protette regionali con le risorse umane e strumentali proprie del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, in forma coordinata con le aree protette nazionali e, in particolare:

- a) istituisce, con legge regionale, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione;
 - b) nomina il presidente, il consiglio direttivo e il revisore unico dei conti dei parchi regionali;
 - c) approva lo statuto dei parchi regionali;
 - d) adotta e approva il piano integrato per il parco e approva il regolamento dei parchi regionali;
 - e) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione dei parchi regionali;
 - f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge;
 - g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;
 - h) istituisce le riserve naturali regionali indicando le finalità, le forme e le modalità di gestione;
 - i) approva il regolamento della riserva;
 - j) esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali;
 - k) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
 - l) può partecipare a organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
 - m) raccoglie i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette.
2. La Regione esercita, altresì, le funzioni ad essa attribuite dalla [legge 394/1991](#) in materia di parchi nazionali.

Art. 11

(Funzioni delle Province e della Città metropolitana)

1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria partecipano, senza oneri a carico della finanza locale, al procedimento di istituzione delle aree protette regionali sul territorio di competenza, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della [legge 394/1994](#) e a ogni altra funzione ad esse attribuita dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Art. 12

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni partecipano, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della [legge 394/1991](#), al procedimento di istituzione delle aree protette regionali ricadenti nel proprio territorio e possono proporre alla Regione, anche d'intesa con gli altri enti locali, i territori per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali, indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.
2. In particolare i Comuni:
- a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la Provincia o con la Città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento delle riserve regionali che interessano il proprio territorio;

- b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte e il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale;
- c) svolgono attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi, tramite la competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;
- d) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.

CAPO II

Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 13

(Istituzione e funzioni dei parchi regionali)

1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali e definisce:
 - a) le finalità del parco;
 - b) la perimetrazione provvisoria del parco;
 - c) le misure di salvaguardia;
 - d) l'ente gestore del parco;
 - e) gli elementi del piano integrato per il parco;
 - f) i tempi e le modalità per l'approvazione dello statuto;
 - g) le norme specifiche in relazione alle finalità istitutive;
 - h) le forme e le modalità di finanziamento regionale ed eventualmente degli enti locali facenti parte della comunità del parco.
2. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi della [legge 394/1991](#).
3. Le leggi istitutive assicurano, altresì, il rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla [legge 394/1991](#).
4. All'ente parco, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è affidata la gestione del territorio perimetrato quale parco; esso svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
 - a) adotta lo statuto del parco regionale;
 - b) predispone la proposta di piano integrato per il parco e la relativa proposta di regolamento;
 - c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio del parco regionale;
 - d) rilascia il nulla osta relativo alla realizzazione di interventi, impianti e opere;
 - e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano integrato e dal regolamento;
 - f) elabora il programma annuale delle attività;
 - g) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell'aggiornamento per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree protette;
 - h) accerta gli illeciti amministrativi e applica le sanzioni di cui all'articolo 62;
 - i) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto.

5. All'ente parco sono delegate le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del [d.p.r. 357/1997](#), per come specificato all'articolo 59, comma 6, lettera a).

Art. 14

(Organi dell'ente parco e loro durata)

1. Sono organi dell'ente parco:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) la comunità del parco;
 - d) la consulta del parco;
 - e) il revisore unico dei conti e un revisore supplente.
2. Gli organi dell'ente parco, ad eccezione della comunità del parco, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
3. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'Ente per i Parchi marini regionali istituito con l'articolo 9 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati).*³
4. *Gli organi dell'Ente per i Parchi marini regionali non possono, comunque, avere durata superiore a quella prevista dall'articolo 9 della [legge 394/1991](#) per gli organi degli Enti parco.*⁴

Art. 15

(Presidente)

1. Il presidente dell'ente parco è nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi, indicati dalla comunità del parco, dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di aree protette e biodiversità e di gestione amministrativa idonee al ruolo e alle funzioni da ricoprire risultanti da documentato curriculum.
2. Il presidente del parco:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'ente parco e ne coordina l'attività;
 - b) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
 - c) esercita le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio direttivo secondo quanto stabilito dallo statuto.
3. Il presidente dell'ente parco regionale non può esercitare attività che non consentono la presenza costante nella gestione dell'ente. Si applicano le disposizioni del [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e della [legge regionale 27 novembre 2015, n. 21](#) (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al [decreto legislativo n. 39/2013](#)).
4. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla normativa vigente; la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
5. L'incarico di componente di presidente ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

³ Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, l.r. 18 marzo 2024, n. 14.

⁴ Comma inserito dall'art. 7, comma 1, l.r. 7 agosto 2024, n. 31.

Art. 16

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'ente parco, che lo presiede, e da sei membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
 - a) due su designazione della comunità del parco;
 - b) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della [legge 349/1986](#), previa intesa;
 - c) uno su designazione delle università calabresi, previa intesa;
 - d) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia ambientale;
 - e) uno su designazione dell'assessore regionale competente in materia agroforestale;
 - f) uno su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.Nel caso di parità di voto prevale il voto del presidente.
2. Quando sono designati, quali membri del consiglio direttivo, ai sensi del comma 1, lettera a), sindaci di un Comune o presidenti di una Provincia o il sindaco metropolitano di Reggio Calabria presenti nella comunità del parco, la cessazione dalle predette cariche a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e la conseguente nuova designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e di consiglieri degli stessi enti.
3. Il consiglio direttivo è legittimamente insediato quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti.
4. Il consiglio direttivo:
 - a) predispone la proposta di piano integrato per il parco;
 - b) adotta il regolamento del parco;
 - c) approva il regolamento di contabilità del parco;
 - d) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione;
 - e) approva il regolamento che disciplina l'organizzazione dell'ente;
 - f) esercita le ulteriori funzioni ad esso attribuite dallo statuto dell'ente parco e comunque quelle non espressamente attribuite ad altro organo.
5. Il consiglio direttivo delega al presidente l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'ente parco.
6. L'incarico di componente del consiglio direttivo ha la durata di cinque anni, salvo anticipata decadenza.

Art. 17

(Comunità del parco)

1. La Comunità del parco, fatto salvo quanto previsto al comma 5, è composta dai sindaci dei Comuni, nonché dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana i cui territori sono compresi, anche parzialmente, nell'area del parco. Lo statuto determina la quota percentuale di rappresentatività di ciascun componente, in rapporto all'estensione del territorio degli enti locali di appartenenza ricadenti nell'area del parco e nelle aree contigue e alla popolazione ivi residente.
2. La comunità del parco:
 - a) adotta lo statuto del parco;
 - b) indica i nominativi per la nomina del presidente del parco e i membri del consiglio direttivo di sua competenza;

- c) esprime parere obbligatorio non vincolante in relazione:
 - 1) al piano integrato per il parco;
 - 2) all'adozione del regolamento;
 - 3) all'adozione del bilancio di previsione e rendiconto di gestione del parco;
 - 4) agli ulteriori atti previsti dallo statuto;
 - d) svolge funzioni propositive sulla gestione dell'ente;
 - e) promuove l'equilibrio fra gli obiettivi di protezione naturalistica di valorizzazione del paesaggio agricolo e forestale con le attività socio-economiche presenti all'interno delle aree del parco;
 - f) svolge funzioni di indirizzo e di promozione dell'attività dell'ente;
 - g) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano integrato per il parco;
 - h) svolge le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto.
- 3. La comunità del parco, tenuto conto dei criteri per la determinazione della percentuale di rappresentatività di cui al comma 1 e in conformità a quanto previsto dallo statuto, può concorrere, tramite gli enti rappresentati, al finanziamento delle spese per la gestione del parco.
 - 4. La comunità del parco elegge al suo interno il presidente e il vicepresidente. Essa è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e quando ne fa richiesta il presidente del parco o un numero di componenti determinato dallo statuto.
 - 5. I singoli Comuni appartenenti a unioni di Comuni possono delegare l'unione stessa all'esercizio di tutti i poteri loro riconosciuti all'interno della comunità del parco ai sensi della presente legge. In tal caso, il presidente dell'unione fa parte della comunità del parco in sostituzione dei sindaci dei Comuni deleganti, rappresenta ad ogni effetto i Comuni per la quota di rappresentatività ad essi riferita dallo statuto e risponde degli adempimenti cui i Comuni sono tenuti.
 - 6. Ai componenti della comunità del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
 - 7. I pareri di cui al comma 2 sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, gli stessi si intendono favorevoli.

Art. 18

(Consulta del parco)

- 1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l'attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.
- 2. Per le finalità previste dal comma 1 l'ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato da rappresentanti delle seguenti associazioni più rappresentative a livello locale, previa intesa con gli organismi di provenienza:
 - a) associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
 - b) associazioni di attività di promozione turistica;
 - c) associazioni ambientaliste;
 - d) associazioni venatorie e ittiche;
 - e) un rappresentante della Consulta degli studenti di ciascuna provincia territorialmente interessata;
 - f) un rappresentante del Consiglio degli studenti di ciascuna *Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)* ⁵

⁵ L'art. 9, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, sostituisce la parola "università" con le parole "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".

3. La Consulta esprime proposte e pareri:
 - a) sui regolamenti del parco;
 - b) sul piano integrato per il parco;
 - c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.
4. I pareri di cui al comma 3 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.
5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della comunità del parco, previa designazione degli organismi di provenienza, ed è presieduta dal presidente dell'ente parco che la convoca almeno ogni sei mesi.
6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e la sua composizione e il suo funzionamento sono stabiliti dallo statuto.
8. La Consulta ha durata di tre anni dalla data del decreto di nomina, le modalità di designazione e di svolgimento dei suoi lavori sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio direttivo.

Art. 19

(Il revisore unico dei conti)

1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell'ente è esercitato dal revisore unico dei conti. È prevista la nomina di un revisore supplente.
2. Il revisore unico dei conti e il revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. L'incarico ha la durata di cinque anni.
3. Il revisore unico dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), il revisore unico dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, svolge le seguenti ulteriori attività:
 - a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto e sui relativi allegati;
 - b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
 - c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
 - d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
 - e) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
4. Il revisore dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
5. Il revisore unico dei conti risponde della veridicità delle attestazioni rese e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. È tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.

Art. 20

(Indennità spettanti agli organi dell'ente parco)

1. Al presidente e ai componenti del consiglio direttivo spetta un compenso pari rispettivamente all'80 per cento e al 40 per cento di quello attribuiti per le medesime cariche agli organismi dei parchi nazionali; gli importi così determinati sono ridotti del 20 per cento, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).
2. Al revisore unico dei conti spetta l'indennità determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della [l.r. 22/2010](#).

Art. 21

(Statuto dell'Ente parco regionale)

1. In conformità all'articolo 24 della [legge 394/1991](#) e nel rispetto della presente legge, la comunità del parco adotta lo statuto dell'ente parco e lo invia alla Giunta regionale che lo approva, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.
2. Lo statuto del parco prevede, in particolare:
 - a) la sede dell'ente;
 - b) i compiti, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi;
 - c) le quote di rappresentatività degli enti locali nella comunità del parco, e l'eventuale modalità di rappresentanza delle unioni di Comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 17;
 - d) i criteri per la definizione delle eventuali quote di partecipazione degli enti locali al finanziamento del parco, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lettera c);
 - e) i compiti del direttore e le modalità di nomina;
 - f) la composizione e il funzionamento della Consulta del parco di cui all'articolo 18;
 - g) le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini con riferimento agli atti più significativi dell'ente;
 - h) le forme di pubblicità degli atti.
3. Le modifiche dello statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 1.
4. Lo statuto acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC). Esso è consultabile sul sito istituzionale della Regione Calabria e dell'ente parco a cui si riferisce.

Art. 22

(Piano integrato per il parco)

1. Il piano integrato per il parco è lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende, in due sezioni distinte, gli atti di pianificazione e di programmazione.
2. I contenuti della sezione relativa alla pianificazione del piano integrato per il parco sono quelli di cui all'articolo 12 della [legge 394/1991](#), nonché:
 - a) la perimetrazione definitiva del parco, seguendo linee cartografiche certe individuabili sul territorio;

- b) la perimetrazione delle aree contigue del parco seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la disciplina delle stesse nelle materie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della [legge 394/1991](#);
 - c) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in zone;
 - d) la disciplina e la progettazione attuativa delle previsioni del piano medesimo anche relativamente ad aree specifiche e singoli interventi, per quanto necessario;
 - e) specifici vincoli e salvaguardie;
 - f) specifiche direttive per le aree contigue nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della [legge 394/1991](#), cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco che comprende, in particolare, la gestione e il controllo della fauna selvatica. A tal fine, gli agricoltori e i proprietari di fondi limitrofi alle aree contigue possono intervenire, ai sensi e nel rispetto della normativa statale e regionale, per porre in essere azioni di contenimento in un'ottica di conservazione degli equilibri ecologici del parco;
 - g) la conformazione alla perimetrazione dei pSIC, SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;
 - h) l'individuazione e la disciplina, per quanto di competenza, delle ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;
 - i) l'individuazione, la descrizione e la disciplina degli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura di cui all'articolo 3 della [legge 394/1991](#);
 - j) la conformazione alle misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000 *nonché alla pianificazione di bacino e alle relative prescrizioni di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo 152/2006](#)*⁶.
3. Il piano integrato del parco si conforma al piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'articolo 25 della [legge 394/1991](#) ed è aggiornato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo 152/2006](#).⁷
4. Fatte salve le norme di salvaguardia dei piani paesaggistici, la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco può prevedere ulteriori specifiche salvaguardie. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni della medesima sezione pianificatoria del piano integrato per il parco.
5. La sezione programmatica del piano integrato per il parco, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9 e nel rispetto dei principi di cooperazione con lo Stato e di partecipazione degli enti locali interessati:
- a) attua gli obiettivi e i fini istitutivi del parco;
 - b) individua e promuove iniziative e attività di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, comma 3, della [legge 394/1991](#), atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco, nelle aree contigue e nei territori adiacenti, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.
- Tali attività sono coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati;
- c) riconosce il ruolo anche delle attività agricole e zootecniche ai fini della tutela ambientale e paesaggistica;

⁶ Parole inserite dall'art. 2, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

⁷ Parole inserite dall'articolo 5, comma 1, lettera a), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.

- d) individua le azioni relative alla didattica, alla formazione e informazione ambientale e all'educazione allo sviluppo sostenibile;
 - e) può prevedere l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti e alle opere di cui all'articolo 7, comma 1, della [legge 394/1991](#).
6. All'attuazione della sezione programmatica del piano integrato per il parco si provvede attraverso il programma annuale di cui all'articolo 28, comma 3.

Art. 23

(Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco)

1. La proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22 è predisposta dal consiglio direttivo del parco, che la invia, completa del parere della comunità del parco, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, adotta la proposta di piano integrato. Successivamente all'adozione da parte della Giunta, il piano è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dell'ente parco e dei Comuni della comunità del parco per consentire a chiunque, nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione, di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di consultazione, ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 14 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale). Valutate le osservazioni entro i successivi trenta giorni, il consiglio direttivo trasmette alla Giunta regionale il documento di programmazione modificato o integrato sulla base delle osservazioni contestualmente all'elenco delle osservazioni pervenute e alle motivazioni del loro accoglimento o diniego. La Giunta regionale approva il piano integrato previa acquisizione del parere motivato rilasciato dall'autorità competente in materia di VAS sul piano osservato e dalla competente commissione consiliare, entro i successivi quarantacinque giorni.
2. Le autorità interessate provvedono a rendere le informazioni sul parere motivato e ad effettuare gli adempimenti relativi al piano di monitoraggio del piano integrato del parco, nel rispetto degli articoli 17 e 18 del [d.lgs. 152/2006](#).
3. Il piano integrato del parco è aggiornato con cadenza decennale, seguendo lo stesso procedimento di formazione e approvazione *ed è adeguato entro dodici mesi ai contenuti e alle prescrizioni della pianificazione di bacino di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo 152/2006](#)*⁸.

Art. 24

(Regolamento del parco)

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area del parco ed è adottato dal consiglio direttivo, entro sei mesi dall'approvazione del piano integrato per il parco, previa acquisizione del parere obbligatorio della comunità del parco.
2. I contenuti del regolamento sono quelli di cui all'articolo 11 della [legge 394/1991](#).
3. La Giunta regionale approva il regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

⁸ Parole inserite dall'art. 2, comma 2, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, gli enti locali ricompresi nell'area del parco adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento del parco. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento del parco.

Art. 25

(Nulla osta)

1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e ai propri atti di programmazione e regolamentazione.
2. Il nulla osta deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.
3. Nei casi di cui all'articolo 59, il nulla osta viene espresso congiuntamente alla valutazione di incidenza effettuata dall'ente parco.

Art. 26

(Patrimonio)

1. L'ente parco ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, lasciti ed espropriazioni.
2. I terreni e i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.
3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso.

Art. 27

(Entrate dell'ente parco)

1. Costituiscono entrate degli enti parco regionali da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
 - b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale;
 - c) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
 - d) i contributi e i finanziamenti dello stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
 - e) i contributi di enti privati, persone fisiche e associazioni, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
 - f) i redditi patrimoniali;
 - g) i canoni delle concessioni, i diritti e le tariffe dei servizi forniti dal parco, determinate dal parco stesso sulla base dei propri regolamenti e degli atti del consiglio direttivo, in conformità agli eventuali indirizzi regionali;
 - h) i proventi di attività commerciali e promozionali;

- i) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dal parco;
- j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
- k) i proventi derivanti dai servizi aggiuntivi offerti ai visitatori delle aree protette, fermo restando che la mera fruizione delle risorse naturali è libera e gratuita.

Art. 28

(Contabilità e bilancio dell'ente parco)

1. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza ai principi contenuti nel [d.lgs. 118/2011](#).
2. L'ente parco, al fine di rendere nota l'efficacia della propria attività e di indirizzare l'azione dei soggetti economici verso metodi produttivi improntati a criteri di sostenibilità, può redigere annualmente il bilancio sociale e ambientale, con il quale, anche in esito al coinvolgimento dei residenti nel territorio di competenza e degli utenti dei servizi offerti:
 - a) dà conto dei risultati dell'attività istituzionale svolta e delle scelte operative effettuate, con riferimento anche alle attività di comunicazione del valore del patrimonio naturalistico e di educazione allo sviluppo sostenibile;
 - b) esplicita e analizza le scelte operate e le azioni intraprese in campo ambientale, dà atto del relativo stato di attuazione e ne valuta gli effetti.
3. Il programma annuale delle attività, con proiezione triennale, è una sezione della relazione illustrativa del bilancio preventivo economico, nel quale sono definite le azioni da realizzare nel triennio.
4. Il programma di cui al comma 3 evidenzia la coerenza con il bilancio preventivo economico e con la sezione programmatica del piano integrato per il parco.

Art. 29

(Direttore del parco)

1. Il presidente dell'ente parco, previa manifestazione di interesse, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di dirigenza pubblica e delle disposizioni dello statuto, nomina il direttore; si applicano le disposizioni del [d.lgs. 39/2013](#) e della [l.r. 21/2015](#).
2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.
3. L'ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell'atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Calabria, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
4. Il direttore:
 - a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
 - b) dirige e coordina il personale dell'ente parco, di cui è responsabile;
 - c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
 - d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa;
 - e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all'articolo 16, comma 4, lettere a), b), c), d), ed e);
 - f) supporta il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell'articolo 15;
 - g) esercita le attività di cui all'articolo 4, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 30

(Norme sul personale del parco)

1. Al personale dell'ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali.
2. Il piano del fabbisogno del personale dell'ente parco è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'ente parco nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
3. Al fine di ottimizzare la spesa relativa al personale delle aree protette le stesse possono avvalersi, nell'ambito della propria pianta organica, di personale regionale in posizione di distacco funzionale.
4. *Dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle aree protette, un contingente di operai idraulico – forestali, proporzionato all'estensione forestata dell'area protetta, viene assegnato all'Ente di gestione per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.⁹*

Art. 31

(Espropriazioni e Indennizzi)

1. L'ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. L'ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.
3. L'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati da fauna selvatica.

Art. 32

*(Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali.
Vigilanza sulla gestione del parco)*

1. La Giunta regionale, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e di garantire uniformità di trattamento sul territorio regionale, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività degli enti parco regionali e di vigilanza sulla gestione del parco.
2. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
 - a) statuto;
 - b) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - c) regolamento di contabilità e dei contratti, ai sensi del [d.lgs. 118/2011](#);
 - d) programma annuale, con proiezione triennale, delle attività;
 - e) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale;
 - f) dotazione organica e sue variazioni;

⁹ **Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.**

- g) alienazione e acquisto di immobili;
 - h) accensione di mutui e prestiti.
3. *Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, dispone con provvedimento motivato lo scioglimento del consiglio direttivo e la destituzione del presidente.*¹⁰
 4. *Il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta, con il provvedimento di scioglimento, nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo dell'ente.*¹¹
 5. *Al commissario straordinario è riconosciuto un compenso pari a quello dei presidenti dei parchi nazionali.*¹²

CAPO III

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Prescrizioni

Art. 33

(Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali)

1. Nel rispetto della strategia europea e nazionale per la biodiversità, la legge regionale provvede a:
 - a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e di finanziamento;
 - b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
 - c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35.
2. La legge istitutiva assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione e alla gestione delle riserve ai sensi dell'articolo 22 della [legge 394/1991](#).
3. La gestione delle riserve naturali regionali è affidata agli enti locali territorialmente interessati, in forma singola o associata.
4. Gli enti locali ai quali è affidata la gestione possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria, riconosciute dal competente ministero e individuate d'intesa con la Regione Calabria. Gli enti gestori possono nominare direttori o responsabili della gestione amministrativa seguendo le procedure previste dalle normative del comparto enti locali.
5. Alla gestione delle riserve partecipano, previa intesa con l'ente di provenienza, anche un rappresentante della Consulta degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria e un rappresentante del Consiglio degli studenti delle *Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)*¹³ calabresi. Le forme di partecipazione sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 35.
6. Gli enti di cui al comma 3 presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte.

¹⁰ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

¹¹ Comma inserito dall'art. 3, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

¹² Comma inserito dall'art. 3, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

¹³ L'art. 9, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, sostituisce la parola "università" con le parole "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".

Art. 34

(Prescrizioni per le riserve naturali regionali)

1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all'articolo 35, sono vietate:
 - a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della [legge 394/1991](#);
 - b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.
2. Nelle riserve naturali regionali è vietata, altresì, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all'articolo 35.
3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:
 - a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità delle riserve medesime;
 - b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;
 - c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della [legge 394/1991](#).
4. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della [legge 394/1991](#), nonché quelli previsti dal regolamento di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 35

(Regolamento della riserva naturale regionale)

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dalla pianificazione paesaggistica e dagli strumenti della programmazione regionale, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.
2. Il regolamento definisce, in particolare:
 - a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
 - b) la perimetrazione delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della [legge 394/1991](#);
 - c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
 - d) le modalità di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 37;
 - e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.
3. Il regolamento, altresì:
 - a) riporta la perimetrazione delle proposte di SIC (pSIC), SIC/ZSC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
 - b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico - ambientale e i valori riconosciuti dalla finalità della presente legge, conformandosi alle disposizioni comunitarie e statali;
 - c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della Carta della natura;

- d) programma le specifiche misure di conservazione come definite dalla Giunta regionale dei siti di cui alla lettera a), e ne può elaborare il piano di gestione.
4. Il regolamento disciplina, inoltre, le attività, i divieti e le deroghe di cui all'articolo 11, commi 2, 2-bis, 3 e 4 della [legge 394/1991](#).
 5. Al regolamento è allegata la cartografia, in cui risultano evidenziati i confini dell'area di riserva, dell'area contigua e della eventuale zonizzazione interna.
 6. Il regolamento si conforma al piano paesaggistico contenuto nel Quadro Territoriale Regionale con valenza Paesaggistica (QTRP) e ai Piani Paesaggistici d'Ambito di cui alla [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria).
 7. Il regolamento disciplina il rilascio degli atti autorizzatori di competenza degli enti gestori, conformandosi alle specifiche norme d'uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti.

Art. 36

(Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale)

1. Il regolamento della riserva naturale regionale è proposto dall'ente gestore, è adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico regionale per le aree protette, ed è approvato dalla competente commissione consiliare.
2. Il regolamento è approvato entro due anni dall'atto istitutivo della riserva naturale regionale.

Art. 37

(Nulla osta)

1. Nelle aree della riserva naturale e in quelle eventualmente disciplinate dal regolamento, come previsto dalla legge istitutiva della riserva, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti e opere, è subordinato al preventivo nulla osta del soggetto gestore, che ne verifica la conformità alla legge istitutiva e al regolamento. Sono vietati interventi di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, fatta salva eventuale sospensione, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dovuta alla necessità di integrazione della documentazione.

Art. 38

(Patrimonio delle riserve naturali regionali)

1. La Regione e gli enti locali nel cui territorio insistono le riserve naturali regionali possono mettere a disposizione delle stesse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva medesima.

CAPO IV
Norme comuni per le aree naturali protette

Art. 39

(Aree contigue)

1. L'area contigua è il territorio esterno ai confini dell'area naturale protetta ove è necessario intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della [legge 394/1991](#). L'area contigua può essere oggetto di zonizzazione ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
2. I soggetti gestori dei parchi e delle riserve regionali, al fine di assicurare la conservazione dei valori ambientali delle aree protette, stabiliscono nei propri documenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione, le misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività produttive nelle aree contigue di cui al comma 1.
3. Le aree contigue al parco regionale e la loro disciplina sono individuate dal piano integrato per il parco.
4. Le aree contigue alle riserve naturali regionali e la loro disciplina sono individuate nel regolamento della riserva naturale regionale.

Art. 40

(Fruizione delle aree protette)

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dalla presente legge, la fruizione delle aree protette è libera e gratuita.
2. Eventuali biglietti a carico dei fruitori possono riguardare servizi aggiuntivi erogati dagli enti gestori.

Art. 41

(Sorveglianza nelle aree naturali protette)

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, i seguenti soggetti esercitano le funzioni indicate:
 - a) gli enti gestori dei parchi esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;
 - b) la Regione e gli enti gestori delle aree protette, e i Comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali nonché all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.
2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V della presente legge.

Art. 42

(Principi per lo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette)

1. La Regione attribuisce alla cittadinanza attiva una funzione fondamentale per la gestione delle aree protette. Gli enti gestori delle stesse aree promuovono azioni rivolte al coinvolgimento delle comunità locali, in particolare della popolazione studentesca, nella loro gestione e fruizione. La Consulta provinciale degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Calabria, attraverso il coordinamento regionale, e il Consiglio degli studenti delle *Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)*¹⁴ calabresi, previa intesa con l'ente di provenienza, sono direttamente coinvolti nelle scelte programmatiche e gestionali delle aree protette regionali.
2. La Regione e gli enti gestori delle aree protette, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza:
 - a) operano per la gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale;
 - b) aderiscono e promuovono, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, la realizzazione di contratti di fiume, di costa e di lago, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata, e perseguono la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili;
 - c) adottano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative necessarie per il conseguimento dell'obiettivo strategico dell'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, da parte delle aziende agro-zootecniche che operano all'interno del territorio delle aree protette, anche attraverso la promozione dei biodistretti.
3. Ai fini di cui al presente articolo, il programma pluriennale di attività delle aree protette prevede, tra l'altro, iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;
 - b) realizzazione di segnaletica informativa;
 - c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica;
 - d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
 - e) acquisizione di certificazioni ambientali;
 - f) percorsi partecipati dedicati;
 - g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;
 - h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale;
 - i) sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivando la realizzazione di comunità di energia rinnovabile per aumentare l'efficienza energetica delle famiglie, contribuire a combattere la povertà energetica, creare coesione sociale e sviluppo locale;
 - j) attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume, di costa e di lago.

¹⁴ **L'art. 9, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, sostituisce la parola "università" con le parole "Istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM)".**

4. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al presente articolo anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.

Art. 43

(Attività economiche e produttive ecocompatibili)

1. La Regione e gli enti gestori delle aree protette valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico svolte nelle aree protette secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le organizzazioni rappresentative delle attività agricole e produttive e le associazioni ambientaliste presenti nel territorio, la Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel programma pluriennale di attività, individuano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, forme di collaborazione volte, tra l'altro:
 - a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
 - b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed ecocompatibili, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di biodistretti;
 - c) a incentivare pratiche colturali ecocompatibili e tecniche agroforestali che favoriscono la tutela della biodiversità e il mantenimento degli habitat naturali;
 - d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio, tra cui le piantate, i filari alberati, le siepi, gli stagni e le sistemazioni agrarie tradizionali;
 - e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale;
 - f) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico, comprese le attività di pescaturismo;
 - g) a introdurre misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso alla ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili,
 - h) a promuovere forme di collaborazione tra le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti regionali competenti, finalizzate alla diffusione di alveari e alla promozione della loro tutela, per l'impollinazione di colture agricole e il mantenimento di un equilibrio ottimale dei livelli di biodiversità.
3. La Giunta regionale e gli enti gestori delle aree protette, al fine di promuovere e sostenere le attività, di gestione forestale, agricole e di governo del territorio, sostenibili e coerenti con le finalità dell'area naturale protetta, possono sottoscrivere convenzioni con le imprese operanti nel territorio di competenza, nonché ricorrere agli strumenti di collaborazione, di cui agli articoli 14 e 15 del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), per la conclusione di accordi con gli imprenditori agricoli che si impegnano nell'esercizio dell'attività di impresa volta ad assicurare la tutela delle risorse naturali, delle specie selvatiche di flora e fauna e del patrimonio di biodiversità che caratterizza i territori.

Art. 44

(Emblema dell'area protetta e di qualità etico-ambientale)

1. Al fine di garantire la riconoscibilità delle aree protette regionali, la Giunta regionale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, adotta l'emblema che deve sempre accompagnare il simbolo delle diverse aree protette regionali.
2. Ai fini della promozione ecoturistica, la Regione, in conformità alle direttive dell'Unione europea e alla normativa nazionale di settore, promuove il rilascio dell'emblema di qualità eticoambientale, per prodotti o servizi che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità eticoambientale e di tipicità territoriale, legati al territorio delle aree protette che rispettano specifici disciplinari di prodotto o di processo.

Art. 45

(Piani di controllo per ricomporre squilibri ecologici)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della [legge 394/1991](#), il soggetto gestore delle aree naturali protette adotta piani di controllo necessari per ricomporre gli squilibri ecologici. In caso di inerzia dell'ente gestore e in presenza di danni alle produzioni agricole, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale, sulla base di specifica relazione congiunta da parte dei direttori generali dei dipartimenti regionali competenti in materia di ambiente, agricoltura e forestazione, può nominare un commissario ad acta affinché sovrintenda all'organizzazione e allo svolgimento dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi.

TITOLO III

Disciplina del sistema regionale della biodiversità

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 46

(Oggetto)

1. In attuazione del [d.p.r. 357/1997](#) e in conformità alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, il presente titolo disciplina le modalità per la conservazione della biodiversità e per la razionale gestione dei territori del sistema regionale della biodiversità, garantendo, in particolare, la conservazione o, all'occorrenza, il ripristino dello stato di conservazione delle popolazioni di specie animali selvatiche, delle specie vegetali non coltivate e degli habitat naturali e seminaturali nella loro area di ripartizione, d'interesse comunitario.

Art. 47

(Definizioni in materia di biodiversità)

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni e i termini previsti dal [d.p.r. 357/1997](#), nonché dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e dalla [legge 14 febbraio 1994, n. 124](#) (Ratifica e esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992).

Art. 48

(Funzioni della Regione in materia di biodiversità)

1. La Regione concorre alla tutela della biodiversità e alla costituzione della rete Natura 2000 con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente e, in particolare:
 - a) individua i siti da proporre quali SIC in cui si trovano tipi di habitat naturali e gli habitat di specie animali e vegetali di cui agli allegati A e B del [d.p.r. 357/1997](#), sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
 - b) individua i siti da proporre quale ZPS di cui alla direttiva 2009/147/CE, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati;
 - c) effettua la valutazione periodica di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del [d.p.r. 357/1997](#) e propone al Ministero competente in materia di ambiente l'aggiornamento dell'elenco dei SIC, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa;
 - d) esercita le funzioni amministrative relative alla gestione dei siti della rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi nazionali o regionali e, in particolare, attua le misure di tutela e conservazione, provvede al monitoraggio di habitat e specie nonché alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'articolo 3, comma 4, del [d.p.r. 357/1997](#);
 - e) effettua gli studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura e all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, con la collaborazione dei soggetti gestori dei siti stessi;
 - f) individua con atto della Giunta regionale i soggetti gestori dei siti Natura 2000 ricompresi nel territorio regionale;
 - g) in attuazione dell'articolo 4 del [d.p.r. 357/1997](#), definisce le forme e le modalità di tutela e conservazione idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno determinato l'individuazione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare:
 - 1) adotta entro sei mesi dalla designazione delle ZSC, le misure di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del [d.p.r. 357/1997](#), nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero competente in materia di ambiente;
 - 2) assicura per i pSIC le misure di cui all'articolo 4, comma 1, del [d.p.r. 357/1997](#);
 - 3) esprime l'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, del [d.p.r. 357/1997](#) ai fini della designazione dei SIC in ZSC da parte del Ministero competente in materia di ambiente;
 - 4) assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'articolo 11 del [d.p.r. 357/1997](#);
 - h) coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'articolo 6 ed emana direttive e indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento:
 - 1) all'attuazione delle misure volte a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 7, comma 2, del [d.p.r. 357/1997](#);
 - 2) alla definizione, per quanto di competenza, di linee guida e modelli di riferimento per l'effettuazione della valutazione d'incidenza di cui al [d.p.r. 357/1997](#);
 - 3) al coordinamento della diffusione delle informazioni relative al sistema regionale della biodiversità, tramite il sistema informativo regionale;

- i) svolge le funzioni di autorità competente per la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del [d.p.r. 357/1997](#), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 58 della presente legge.
2. La Regione, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e in applicazione delle convenzioni internazionali, adotta altresì le misure di protezione degli habitat e delle specie animali e vegetali, provvedendo in particolare:
- a) a individuare le specie animali e vegetali soggette a regime di tutela, con particolare riferimento a quelle vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico e a promuovere studi e interventi volti alla loro conservazione;
 - b) a individuare, per quanto di competenza, i centri per la conservazione "in situ" ed "ex situ", la riproduzione, il recupero, il ricovero delle specie vegetali e animali di cui alla lettera a) e prevedendo, per la detenzione di animali selvatici, la vigilanza veterinaria permanente da parte delle Autorità sanitarie locali e il riconoscimento e la registrazione nell'anagrafe nazionale, nel rispetto dei decreti legislativi [n. 134](#), [135](#) e [136](#) del 5 agosto 2002 e dei relativi decreti di applicazione;¹⁵
 - c) ad assicurare la conservazione degli ecosistemi e degli habitat;
 - d) a promuovere la valorizzazione e la conservazione delle aree caratterizzate dalla presenza di alberi di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etnoantropologico;
 - e) a promuovere attività didattiche e divulgative volte alla conoscenza delle specie oggetto di tutela e alla sensibilizzazione dei cittadini.

Art. 49

(Funzioni delle Province e della Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di biodiversità)

- 1. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 attraverso:
 - a) iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;
 - b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini della richiesta di riconoscimento di siti della rete Natura 2000.
- 2. Le Province e la Città metropolitana di Reggio Calabria, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.

Art. 50

(Funzioni degli enti parco regionali in materia di biodiversità)

- 1. Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettere d) ed e), e quelle attribuite alle Province e alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera b), sono svolte dagli enti parco regionali, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Gli enti parco regionali svolgono, altresì, le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza agli stessi attribuite ai sensi dell'articolo 59, secondo le modalità ivi previste.

¹⁵ Parole aggiunte dall'art. 4, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

2. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza e inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti e interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.

Art. 51

(Funzioni dei Comuni in materia di biodiversità)

1. I Comuni singoli o in forma associata possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della biodiversità e alla costituzione e gestione della rete Natura 2000 in conformità ai principi della legislazione nazionale e agli atti di programmazione e di indirizzo regionali.
2. I Comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità.
3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2, i Comuni svolgono, per quanto di competenza, attività di sorveglianza e accertano gli illeciti amministrativi per il tramite della competente polizia municipale.

Art. 52

(Funzioni degli enti gestori dei siti Natura 2000 esterni ai parchi)

1. Gli enti gestori, designati dalla Regione, dei siti Natura 2000 esterni ai parchi regionali espletano le seguenti funzioni:
 - a) concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti di propria competenza;
 - b) su richiesta dell'autorità competente esprimono parere per la valutazione di incidenza;
 - c) collaborano con la Regione nell'attuazione delle misure di conservazione e nel monitoraggio dei siti Natura 2000 di propria competenza;
 - d) collaborano nell'attuazione del piano di gestione.

CAPO II

Disposizioni in materia di biodiversità

Art. 53

(Individuazione dei siti della rete Natura 2000 e modifiche ai siti esistenti)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del [d.p.r. 357/1997](#), le aree da proporre quali SIC nonché quelle da designare quali ZPS, in applicazione dei criteri tecnico scientifici di cui alla direttiva 92/43/CE e alla direttiva 2009/147/CE, tenuto conto anche delle proposte delle Province, della Città metropolitana di Reggio Calabria, degli enti parco regionali e delle segnalazioni delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, degli enti di gestione delle aree protette, delle istituzioni scientifiche e delle associazioni di protezione ambientale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa, previa acquisizione del parere vincolante della competente commissione consiliare, al Ministero competente in materia di ambiente, ai fini della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.
3. La Giunta regionale partecipa, mediante intesa, alla designazione, da parte del Ministero competente in materia di ambiente, dei SIC quali ZSC, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del [d.p.r. 357/1997](#).
4. La proposta di aggiornamento dell'elenco dei SIC, delle ZPS e la proposta di verifica della loro delimitazione sono effettuate, secondo le procedure di cui al presente articolo, sulla base della valutazione periodica dei siti stessi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del [d.p.r. 357/1997](#).

Art. 54

(Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000)

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive statali e comunitarie, sentiti gli enti locali gestori, definisce:
 - a) le forme e le modalità di tutela e di conservazione dei p(SIC) e dei siti della rete Natura 2000, in base ai criteri e alle linee guida del Ministero competente in materia di ambiente, di cui all'articolo 4 del [d.p.r. 357/1997](#), adottando specifiche misure di conservazione e individuando i casi in cui è necessario procedere all'adozione di appropriati piani di gestione;
 - b) le direttive per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, del [d.p.r. 357/1997](#).
2. Le misure di conservazione dei siti Natura 2000 assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della [l.r. 19/2002](#).

Art. 55

(Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale)

1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono individuati e disciplinati dalla Giunta regionale e recepiti dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di governo del territorio riconosciuti dalla [l.r. 19/2002](#) conformemente alla pianificazione paesaggistica.
2. Gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigare gli eventuali effetti negativi sulla coerenza del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e della biodiversità. Tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del piano o dell'intervento.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione e in coerenza con le previsioni degli strumenti della programmazione regionale, può approvare, d'intesa con gli enti parco e gli enti locali interessati, specifici programmi di attività e di intervento riferiti alle aree di collegamento ecologico funzionale per la loro conservazione e ricostituzione.

Art. 56

(Misure per la tutela, conservazione e valorizzazione delle zone umide di importanza internazionale)

1. Le zone umide di importanza internazionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono incluse nell'elenco previsto dal [d.p.r. 448/1976](#), e tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i), del [d.lgs. 42/2004](#).
2. La gestione delle zone umide di importanza internazionale richiede appropriate misure finalizzate in particolare a:
 - a) garantire il mantenimento in uno stato soddisfacente delle componenti oggetto di specifica tutela;
 - b) regolamentare le attività antropiche maggiormente impattanti;
 - c) promuovere la realizzazione di interventi e progetti volti alla conservazione e valorizzazione del territorio interessato.
3. Le misure di conservazione delle zone umide di importanza internazionale assumono valenza vincolante per gli enti preposti alla pianificazione territoriale ai sensi della [l.r. 19/2002](#).

Art. 57

(Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000)

1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali si intende acquisito.
2. Per i siti della rete Natura 2000 e i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali, i piani di gestione di cui al comma 1 integrano la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento e negli atti di programmazione della riserva naturale regionale, di cui all'articolo 35, ovvero, se approvati successivamente, ne costituiscono variante.
3. Gli enti gestori delle aree protette regionali approvano i piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni e alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.

CAPO III

Valutazione di incidenza

Art. 58

(Valutazione di incidenza di piani e programmi)

1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovra comunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del [d.p.r.](#)

[357/1997](#), apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del [d.lgs. 152/2006](#), la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui al comma 1; a tal fine, il rapporto ambientale e lo studio preliminare ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso [d.p.r. 357/1997](#) *così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)* ¹⁶ e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
3. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di cui al comma 1.
4. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore.
5. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

Art. 59

(Valutazione di incidenza di interventi e progetti)

1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del [d.p.r. 357/1997](#), un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi ubicati all'esterno di pSIC o di siti della rete Natura 2000, verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte *specificando le ragioni per le quali non si è ritenuto di richiedere l'attivazione della procedura di screening di incidenza presso l'autorità competente.* ¹⁷
3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

¹⁶ **L'art. 9, comma 2, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, dopo l'espressione "allegato G del d.p.r. 357/1997" comunque formulata, inserisce le seguenti parole: "così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)".**

¹⁷ **Parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.**

4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA; a tal fine, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del [d.p.r. 357 /1997](#) *così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)* ¹⁸ e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, è autorità competente per la valutazione d'incidenza di interventi e progetti:
 - a) indicati al comma 4;
 - b) per gli interventi e progetti a titolarità regionale diversi da quelli di cui al comma 4;
 - c) per gli interventi e progetti non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno;
 - d) per gli interventi di cui al comma 6, qualora non venga sottoscritto l'accordo ivi previsto con gli enti parco.
6. Sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza, nel caso di interventi e progetti diversi da quelli di cui al comma 5, previa sottoscrizione di accordo con la Regione Calabria:
 - a) gli enti parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 25, comma 3, in applicazione dei principi di semplificazione;
 - b) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in SIC o siti della rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'articolo 13 della [legge 394/1991](#).
7. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
8. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del [d.p.r. 357/1997](#).

¹⁸ **L'art. 9, comma 2, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, dopo l'espressione "allegato G del d.p.r. 357/1997" comunque formulata, inserisce le seguenti parole: "così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)".**

Art. 60

(Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all'allegato G del [d.p.r. 357/1997](#), *così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)*¹⁹ nonché nel rispetto delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza approvate in Conferenza Stato-Regioni:
 - a) adotta linee guida e indirizzi per le modalità di presentazione dello studio, per l'effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 58 e 59, e per l'individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;
 - b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all'articolo 54, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l'effettuazione della valutazione di incidenza di progetti e interventi di cui all'articolo 59.

TITOLO IV

Ulteriore patrimonio naturalistico ambientale

Capo I

Riconoscimento e valorizzazione della geodiversità

Art. 61

(Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale)

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico e valorizzare la geodiversità, la Regione individua i geositi di interesse regionale quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale:
 - a) per geodiversità si intende la varietà o la specificità delle caratteristiche geologiche del territorio, comprensive delle rocce e dei depositi, delle forme e dei processi in ambito geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico, mineralogico e pedologico;
 - b) per patrimonio geologico si intendono le singolarità geologiche ove sono conservate importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione della Terra della geodiversità;
 - c) per geositi si intende la località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione del patrimonio geologico.
2. L'istituzione dei geositi di cui al comma 1 avviene secondo le modalità istitutive delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 33, comma 1.
3. Le Province e la Città metropolitana, anche su segnalazione dei Comuni, e gli enti parco, formulano alla Giunta regionale le proposte di istituzione dei geositi.
4. I geositi di interesse regionale che ricadono nel territorio dei parchi e delle riserve regionali, nei siti della rete Natura 2000, nonché nelle aree di cui agli articoli 136 e 142 del [d.lgs. 42/2004](#), sono altresì soggetti alla disciplina relativa alle suddette aree.

¹⁹ **L'art. 9, comma 2, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, dopo l'espressione "allegato G del d.p.r. 357/1997" comunque formulata, inserisce le seguenti parole: "così come approfondito e interpretato dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28.12.2019)".**

5. I geositi d'interesse regionale possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dalla Regione, dagli enti parco regionali e dagli enti locali competenti, in attuazione degli obiettivi determinati dagli strumenti della programmazione regionale di cui all'articolo 9.

TITOLO V Sorveglianza e sanzioni

Art. 62

(Sorveglianza nelle aree naturali protette)

1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti e organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti, gli enti gestori delle aree protette esercitano le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano e dal regolamento del parco, mediante proprio personale di sorveglianza, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale.
2. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI.

Art. 63

(Sanzioni in materia di aree protette e biodiversità di interesse regionale)

1. Ferme restando le norme di carattere penale eventualmente previste, chiunque violi:
 - a) le misure di salvaguardia indicate nella presente legge, nelle leggi istitutive delle aree protette regionali, nei piani integrati, nei regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro;
 - b) la disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all'articolo 39, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 300,00 euro a un massimo di 3.000,00 euro;
 - c) i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), e all'articolo 55, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.

Art. 64

(Sospensione e riduzione in pristino)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'articolo 63, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dalle leggi istitutive delle aree protette, dai piani, dai regolamenti dei parchi o delle riserve naturali regionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della [legge 394/1991](#).

Art. 65

(Sanzioni in materia di valutazione di incidenza)

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui agli articoli 58 e 59, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità *nonché le attività di ripristino eventualmente necessarie*.²⁰ Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40-bis della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).
2. Nel caso di opere e interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 40-bis della [l.r. 8/2002](#).
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è altresì prevista la sanzione amministrativa di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

Art. 66

(Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie)

1. La Regione Calabria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente, provvede, con propria ordinanza, ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 63 e 65.

Art. 67

(Destinazione dei proventi delle sanzioni)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente titolo sono introitati dai soggetti gestori delle aree protette di cui all'articolo 3, oppure dalla Regione per gli accertamenti ricadenti nel territorio regionale non compreso nella delimitazione delle aree protette stesse, e destinati alle seguenti finalità:
 - a) misure di conservazione e dei monitoraggi previsti ai sensi della presente legge;
 - b) servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo VI;
 - c) centri di conservazione di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b);
 - d) progetti di educazione ambientale.

²⁰ Parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40.

TITOLO VI
Servizi volontari di vigilanza ambientale. Guardie ecologiche volontarie

Art. 68

(Servizio volontario di vigilanza di Guardie ecologiche volontarie)

1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale calabrese favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.
2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di Guardia ecologica volontaria, tramite:
 - a) cittadini singoli, su indicazione dei soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1;
 - b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato *iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore)* ²¹, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della [legge 349/1986](#);
 - c) cittadini aderenti ad associazioni agricole o venatorie, che hanno regolarmente superato l'esame di abilitazione, nonché al corpo di guardie delle associazioni agricole e venatorie.

Art. 69

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie con risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione del dipartimento competente in materia di ambiente:
 - a) organizza, con proprio personale o avvalendosi di associazioni ambientaliste, corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle Guardie ecologiche volontarie nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
 - b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
 - c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di città metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità e l'eventuale appartenenza alle associazioni;
 - d) istituisce e gestisce il registro delle Guardie ecologiche volontarie, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);
 - e) provvede a nominare le Guardie ecologiche volontarie e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

²¹ **L'art. 7, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40, sostituisce le parole:** "ambientale iscritte al registro di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 33 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato)" **con le parole** "iscritte al RUNTS di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore)".

2. L'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle Guardie ecologiche volontarie sono assicurati attraverso il Coordinamento di cui all'articolo 21, comma 4, della [legge regionale 3 agosto 1999, n. 20](#) (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria –ARPACAL).
3. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:
 - a) il regolamento di servizio delle Guardie ecologiche volontarie, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi delle loro attività;
 - b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami;
 - c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
 - d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;
 - e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle Guardie ecologiche volontarie;
 - f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di Guardie ecologiche volontarie.

Art. 70

(Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale)

1. Gli enti gestori dei parchi regionali e delle riserve regionali, la Città metropolitana, i Comuni e le associazioni di Comuni, di seguito denominati "soggetti organizzatori", nel caso in cui intendono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle Guardie ecologiche volontarie.
2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:
 - a) utilizzo di singole Guardie ecologiche volontarie;
 - b) stipula di convenzioni con le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di Guardie ecologiche volontarie, dell'attività di vigilanza ambientale.
3. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione tra soggetto organizzatore e associazione ambientalista.

Art. 71

(Compiti dei soggetti organizzatori)

1. I soggetti organizzatori di cui all'articolo 70, comma 1, che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono a:
 - a) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette gli atti d'inquadramento o le convenzioni stipulate di cui all'articolo 70, comma 2, lettera b);
 - b) formulare il programma di attività delle Guardie ecologiche volontarie e organizzare il relativo servizio;
 - c) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle Guardie ecologiche volontarie degli obblighi derivanti dal presente titolo;

- d) trasmettere al dipartimento competente in materia di aree protette, entro il 31 marzo di ogni anno, dati e informazioni sull'utilizzo del personale volontario nell'anno precedente;
 - e) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera d);
 - f) comunicare al dipartimento competente in materia di aree protette ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di Guardie ecologiche volontarie.
2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale possono regolare, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

Art. 72

(Compiti e doveri delle Guardie ecologiche volontarie)

1. Le Guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente, della flora e della fauna, contenute nella normativa vigente. In particolare, le Guardie ecologiche volontarie svolgono i seguenti compiti:
 - a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e ai siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette e della biodiversità di cui all'articolo 3;
 - b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
 - c) educazione ambientale, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;
 - d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;
 - e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da Guardie ecologiche volontarie, dotate di specifica qualificazione speleologica, o subacquea attestata da organismi del settore.
3. Le Guardie ecologiche volontarie:
 - a) operano nell'ambito territoriale indicato dal soggetto organizzatore;
 - b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
 - c) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle Guardie ecologiche volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato o autonomo essendo prestato a titolo gratuito e senza rimborso spese ai sensi della normativa vigente sul volontariato. È demandata al regolamento di servizio di cui all'articolo 69, comma 3, lettera a), la definizione delle modalità di espletamento delle attività delle Guardie ecologiche volontarie.

Art. 73

(Sospensione e revoca della nomina a Guardie ecologiche volontarie)

1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 41 e 62.
2. I soggetti organizzatori, nel caso in cui riscontrano irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle Guardie ecologiche volontarie, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con le stesse, propongono al dipartimento regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Il dipartimento competente in materia, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della Guardie ecologiche volontarie dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.
4. In caso di persistente e accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle Guardie ecologiche volontarie che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, il dipartimento competente in materia, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della Guardia ecologica volontaria dal registro.

TITOLO VII

Sistema di educazione alla sostenibilità ambientale

Art.74

(Principi)

1. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi sanciti dall'Unione europea, dallo Stato italiano, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dalle organizzazioni internazionali e comunitarie in genere, in materia di educazione allo sviluppo sostenibile.
2. La Regione Calabria si riconosce nel rispetto dei principi vigenti nell'ordinamento dell'Unione europea e nell'ordinamento nazionale in materia di diritto all'informazione su ambiente e sostenibilità, su tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale.
3. La Regione Calabria attribuisce un ruolo fondamentale all'educazione allo sviluppo sostenibile per la tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali.
4. La Regione Calabria si riconosce nei principi fondamentali della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata ai sensi della [legge 16 marzo 2001, n. 108](#).

Art. 75

(Finalità)

1. La Regione Calabria, attraverso le proprie strutture e con proprio personale, si prefigge le seguenti finalità:

- a) promuovere lo sviluppo di valori, conoscenze, comportamenti e capacità nei cittadini, orientati alla sostenibilità ambientale, in tutte le sue declinazioni: sociale, economica e istituzionale;
- b) promuovere l'educazione alla sostenibilità che possa infondere nel cittadino una visione dell'ambiente che integri gli aspetti della protezione dell'ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali, a livello globale e locale, con i principi della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della qualità della vita, delle pari opportunità, della cultura;
- c) promuovere, nell'ambito della Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) di cui all'articolo 78, la continuità di azioni e programmi educativi per l'educazione allo sviluppo sostenibile sull'intero territorio regionale;
- d) promuovere il continuo coordinamento e la reale integrazione tra le strutture della REALS, i loro programmi e le programmazioni regionali, salvaguardando e valorizzando le specificità territoriali e le caratteristiche delle singole strutture afferenti alla REALS.

Art. 76

(Organizzazione del sistema di educazione alla sostenibilità ambientale)

- 1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 75 attraverso:
 - a) il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
 - b) la REALS di cui all'articolo 78;
 - c) il Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità;
 - d) la relazione sullo stato dell'attuazione dell'attività di educazione e informazione ambientale della Regione;
 - e) la promozione e la diffusione di strumenti editoriali cartacei, digitali e informatici, rivolti ai cittadini e finalizzati a favorire lo sviluppo di nuove conoscenze, comportamenti consapevoli verso il proprio contesto ambientale, lo scambio di informazioni e di esperienze di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile.

Art. 77

(Programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale)

- 1. Il programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale rappresenta lo strumento di indirizzo e di attuazione delle politiche regionali in materia di educazione allo sviluppo sostenibile, anche all'interno delle aree regionali protette.
- 2. Il programma regionale, di durata triennale, è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, sentito il parere del Tavolo tecnico di cui all'articolo 79.

Art. 78

(Rete di educazione ambientale per la sostenibilità)

- 1. La Rete di educazione ambientale per la sostenibilità (REALS) è costituita da soggetti pubblici e privati che svolgono attività di educazione allo sviluppo sostenibile finalizzate all'incremento di valori, conoscenze, comportamenti e capacità orientati alla sostenibilità.
- 2. La Regione Calabria promuove, supporta e coordina la REALS.

3. La Regione Calabria promuove la collaborazione con il mondo scolastico pubblico, anche attraverso l'Ufficio scolastico regionale, e privato, con azioni dedicate alle scuole realizzate attraverso la REALS, nell'ambito del programma regionale di cui all'articolo 77.
4. Le attività di educazione alla sostenibilità ambientale sono svolte, in prevalenza, nei territori delle aree protette regionali.

Art.79

(Tavolo tecnico per l'educazione alla sostenibilità)

1. Il Tavolo tecnico è istituito con delibera di Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composto:
 - a) dal dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di Istruzione o suo delegato;
 - c) dal dirigente del settore competente in materia di educazione ambientale;
 - d) da tre rappresentanti della REALS;
 - e) da un rappresentante di ARPACAL;
 - f) da un rappresentante dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo Agricolo della Calabria (ARSAC);
 - g) dai rappresentanti delle aree protette della Regione Calabria;
 - h) dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, o suo delegato, previo accordo;
 - i) *un responsabile, a livello regionale, designato dal Raggruppamento Carabinieri biodiversità.* ²²
2. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni consultive in merito:
 - a) al programma regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale;
 - b) all'andamento e ai risultati del programma regionale di educazione ambientale;
 - c) ai servizi e alle attività della REALS.
3. La partecipazione al Tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.
4. Ai lavori del Tavolo tecnico possono essere invitati di volta in volta diversi portatori di interesse in merito agli argomenti all'ordine del giorno.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 80

(Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei Parchi regionali)

1. L'ente parco regionale delle Serre, istituito con [legge regionale 5 maggio 1990, n. 48](#) (Istituzione del parco regionale delle Serre), e l'Ente per i Parchi marini regionali istituito con [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni,

²² **Lettera sostituita dall'art. 8, comma 1, l.r. 27 settembre 2023, n. 40. Precedentemente il testo così recitava:** "i) un rappresentante del reparto Corpo Carabinieri per la biodiversità, previo accordo."

agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati), al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge, provvedono:

- a) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale dello statuto di cui all'articolo 21, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'articolo 22, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) all'adozione e trasmissione alla Giunta regionale del regolamento, entro i termini di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi lo statuto e i regolamenti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.
 3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, procede alla nomina di commissari ad acta, ai sensi della normativa vigente.
 4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla [legge 394/1991](#), e al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
 5. Al fine di recepire le istanze provenienti dagli enti locali non inclusi nel perimetro del Parco naturale regionale delle Serre, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva la nuova perimetrazione della suddetta area protetta. La perimetrazione è proposta dal consiglio direttivo del Parco delle Serre, previa conforme deliberazione della comunità del parco e assenso dei nuovi Comuni inclusi nell'area protetta.
 6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3, della [l.r. 19/2002](#), l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del [d.lgs. 42/2004](#) è delegata agli Enti parco regionali, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta.

Art. 81

(Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali e degli assetti gestionali)

1. La Regione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 35, nonché all'adeguamento dell'assetto gestionale ai sensi dell'articolo 33, comma 2.
2. Fino all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1, restano fermi i regolamenti e i piani di assetto naturalistico già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nelle riserve regionali nelle quali l'ente di gestione non è un soggetto pubblico, gli enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta, possono comunicare alla Regione Calabria la volontà di gestire l'area protetta in forma singola, ove vi sia un solo ente pubblico interessato o sia delegato a fare comunicazione in forma singola dagli altri enti, o in forma associata o consorzio di enti, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 4. A tal fine l'ente locale presenta un progetto operativo nonché economico-finanziario al dipartimento regionale competente in materia di ambiente, il quale autorizza o meno la gestione. La Regione, in tale caso, provvede all'affidamento al nuovo gestore, ente singolo o consorzio o associazione di enti, mediante provvedimento amministrativo adottato dal dipartimento regionale competente in materia di ambiente. Ove nel termine di sei mesi di cui al presente comma gli enti territoriali interessati non hanno proposto la volontà di gestione, rimane confermata la gestione in corso.

Art. 82

(Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza)

1. Ai procedimenti di valutazione di incidenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di avvio dei procedimenti stessi.

TITOLO IX **Norme Finali**

Art. 83

(Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme transitorie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la [legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#) (Norme in materia di aree protette;
 - b) la [legge regionale 21 agosto 2007, n. 19](#) (Servizi di vigilanza ecologica- Guardie ecologiche volontarie);
 - c) la [legge regionale 16 ottobre 2008, n. 30](#) (Norma di interpretazione autentica dell'art. 17 della [legge regionale 14 luglio 2003, n. 10](#)).

Art. 84

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente.
2. Le risorse destinate alle aree protette regionali sono definite nelle relative leggi istitutive.